

PROMOSSO DA



NUOVO
CIRCONDARIO
IMOLESE

FONDAZIONE
Cultura di Imprenditori di IMOLA

CON IL PATROCINIO

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
SILVA SERRAVALLE
Azienda Ospedaliera Sant'Antonio e Ospedale di Imola

LE SETTIMANE DELLA SICUREZZA

ASSOCIAZIONE TAVOLO 81 IMOLA 2025

DAL 1999
IMPEGNATI
A DIFFONDERE
LA CULTURA
DELLA SICUREZZA

[in /company/tavolo-81-imola/](https://www.linkedin.com/company/tavolo-81-imola/)

INGRESSO GRATUITO

[f /AssociazioneTavolo81](https://www.facebook.com/AssociazioneTavolo81)

11.11.2025

ORE 14.30

LAVORARE IN ESTATE È UN PROBLEMA
DA GESTIRE ADESSO

→ SALA AUDITORIUM CEFLA - IMOLA (BO)

18.11.2025

ORE 14.30

IL NUOVO ACCORDO STATO-REGIONI
A 6 MESI DALLA SUA ENTRATA
IN VIGORE

→ AUDITORIUM 1919 SACMI - IMOLA (BO)

25.11.2025

ORE 14.30

SICUREZZA IN AGRICOLTURA:
BUONE PRASSI, ADEGUAMENTO
MACCHINE, INNOVAZIONI

→ CLAI - VILLA LA BABINA - SASSO MORELLI
IMOLA (BO)

3 CREDITI PER
OGNI GIORNATA

PREVENZIONE E
GESTIONE DEL
RISCHIO CALORE
NEI CANTIERI:
IL RUOLO DEL
COORDINATORE
DELLA SICUREZZA

Relatore:
Ing. Federico Galli

CSP-CSE
Galileo Ingegneria S.p.A.

CON IL CONTRIBUTO DI:



DI COSA PARLEREMO

- La nota 5752/24 dell'INL: indicazioni ai gruppi ispettivi e sanzioni da impartire in caso di carenze
- La sentenza n. 4813 del 06.02.2025 della Sez. 4 della Cassazione Penale - Colpo di calore in cantiere
- Cosa dice l'Ordinanza Regionale n. 150 del 30.06.2025?
- Cosa può fare il CSE laddove non venisse rispettata l'Ordinanza Regionale?
- Criticità ravvisate nello svolgere le funzioni di CSP-CSE



11.11.2025
ORE 14.30
LAVORARE IN ESTATE È UN PROBLEMA
DI GESTIONE RISCHIO
→ SALA AUDITORIUM CEPLA - IMOLA (BO)

18.11.2025
ORE 14.30
IL NUOVO ACCORDO STATO-REGIONI
A 6 MESI DALLA SUA ENTRATA
IN VIGORE
→ AUDITORIUM ENO SACCHI - REGGIO EMILIA

25.11.2025
ORE 14.30
SICUREZZA IN AGRICOLTURA:
BUONE PRASSI ADEGUAMENTO
MACCHINE, INNOVAZIONI
→ CLU - VILLA LA BARRICA - SARONNO (MI)

LE SETTIMANE DELLA SICUREZZA
ASSOCIAZIONE TAVOLO 81 IMOLA 2025

DAL 1999
IMPEGNATI
& DIFFONDERE
LA CULTURA
DELLA SICUREZZA

INGRESSO GRATUITO

3 CREDITI PER
SCUOLA E UNIVERSITÀ

**PREVENZIONE E
GESTIONE DEL
RISCHIO CALORE NEI
CANTIERI: IL RUOLO
DEL COORDINATORE
DELLA SICUREZZA**



PREVENZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO CALORE NEI CANTIERI: IL RUOLO DEL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

La nota 5752/24 dell'INL: indicazioni ai gruppi ispettivi e sanzioni da impartire in caso di carenze

La sentenza n. 4813 del 06.02.2025 della Sez. 4 della Cassazione Penale - Colpo di calore in cantiere

Cosa dice l'ordinanza regionale n. 150 del 30.06.2025?

Cosa può fare il CSE laddove non venisse rispettata l'Ordinanza Regionale?

Criticità ravvisate nello svolgere le funzioni di CSP-CSE

un verbale di prescrizione nei confronti del preposto ai sensi dell'art. 19, co. 1, lett. a), per non aver vigilato "sulla osservanza delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro".

Nelle attività ricadenti nel campo di applicazione del **Titolo IV del d. lgs 81/2008** (cantieri temporanei o mobili), il Coordinatore per la progettazione, qualora previsto, all'atto dell'elaborazione del Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) dovrà prendere in considerazione anche il rischio microclima, in quanto le misure di prevenzione e protezione da attuare incidono sull'organizzazione del cantiere, sul suo allestimento, sulle lavorazioni e la loro interferenza (cfr. allegato XV, punto 2.1.2, lett. c) d.lgs. n. 81/2008).

Anche i datori di lavoro delle ditte in appalto dovranno prevedere, all'interno dei relativi POS, misure specifiche di organizzazione delle lavorazioni in cantiere, come previsto dall'art. 96, co 1, lett. d), d.lgs. n. 81/2008.

Il Coordinatore per l'esecuzione, nell'ambito dei compiti ad esso attribuiti, dovrà verificare l'applicazione delle misure individuate nel PSC da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi e la presenza delle stesse misure nei relativi POS, provvedendo anche alla sospensione dei lavori per condizioni meteo climatiche che possano configurare la presenza di un "pericolo grave e imminente" per la salute e la sicurezza dei lavoratori (art. 92, co 1 lett. f), d.lgs. n. 81/2008).

Nel corso della vigilanza, l'ispettore avrà quindi cura di verificare la presenza della suddetta valutazione nel PSC (ove previsto) e nei vari POS.

Laddove si riscontrino la carenza della valutazione del rischio "microclima" e delle relative misure di prevenzione nell'ambito del PSC, si procederà alla redazione del verbale di prescrizione nei confronti del CSE ai sensi dell'art. 92, co 1, lett. b) del d.lgs. n. 81/2008 per non aver adeguato il PSC in relazione al rischio microclimatico e/o per non aver individuato le misure di prevenzione, **se tale carenza è invece riscontrata nei POS, il verbale di prescrizione sarà emesso nei confronti del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 96, co 1, lett. d) del d.lgs. n. 81/2008, per non aver curato "la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche", e nei confronti del CSE, qualora il rischio sia stato valutato nel PSC, per non aver verificato "l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo", ai sensi dell'art. 92, co 1, lett. b) del d.lgs. n. 81/2008.**

Nei confronti dell'impresa affidataria, laddove essa sia presente, dovrà anche essere accertato l'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 97, co 1, d.lgs. n. 81/2008 ("verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento") e di cui al successivo comma 3, lett. b), del medesimo articolo ("verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione") emettendo, in caso di accertato inadempimento, apposito verbale di prescrizione ai sensi del d.lgs. n. 758 del 1994.

Qualora, infine, sia nell'ambito del PSC, ove previsto, sia nell'ambito del POS sia stato valutato il rischio "microclima" e siano state individuate le relative misure di prevenzione, e tuttavia le stesse non siano rispettate, il verbale di prescrizione andrà emesso nei confronti del preposto ai sensi dell'art. 19, co. 1, lett. a), per non aver vigilato "sulla osservanza delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro".

TESTO COMPLETO: https://www.lavorosi.it/fileadmin/user_upload/PRASSI_2024/inl-nota-5752-2024-caldo-eccessivo-vigilanza-straordinaria.pdf

CHI SANZIONARE? E PERCHE'?

CSE
per mancata verifica dell'applicazione delle misure contenute nel PSC e nel POS

CSE
per mancata aggiornamento del PSC

DATORE DI LAVORO ESECUTRICE
per mancata valutazione del rischio nel POS

CSE
per mancata verifica di idoneità del POS

DATORE DI LAVORO AFFIDATARIA
per mancata verifica dell'applicazione delle misure contenute nel PSC e nel POS e per mancata verifica di idoneità del POS

PREPOSTO
per mancata applicazione delle disposizioni del POS



PREVENZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO CALORE NEI CANTIERI: IL RUOLO DEL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

La nota 5752/24 dell'INL: indicazioni ai gruppi ispettivi e sanzioni da impartire in caso di carenze

La sentenza n. 4813 del 06.02.2025 della Sez. 4 della Cassazione Penale - Colpo di calore in cantiere

Cosa dice l'ordinanza regionale n. 150 del 30.06.2025?

Cosa può fare il CSE laddove non venisse rispettata l'Ordinanza Regionale?

Criticità ravvisate nello svolgere le funzioni di CSP-CSE

1.1. Secondo la concorde ricostruzione dei giudici di merito, il giorno (Omissis) dipendente della [REDACTED], si trovava presso un cantiere in [REDACTED] mentre era impegnato nella posa di micropali: alla società, infatti, era stata commissionata la demolizione di un albergo (già avvenuta) e la costruzione di un nuovo complesso.

L'area di cantiere risultava interamente esposta al sole, senza zone di riparo - se non una baracca non climatizzata, e quindi con temperatura interna addirittura superiore - come emerso anche nella relazione dell' [REDACTED]; inoltre, quel giorno, si registrava la temperatura massima di 37 ed un tasso di umidità pari all'88%.

La persona offesa avvertiva un malore, conseguente ad un colpo di calore, e veniva trasportata al vicino pronto soccorso, poi intubata e quindi ricoverata in terapia intensiva; all'esito, riportava le gravi lesioni di cui alla imputazione (encefalopatia in insufficienza multiorgano, con atassia, disartria e disfagia da colpo di calore, con conseguente polmonite ab ingestis ed epatopatia HCV correlata), con danno biologico permanente pari all'87%, e conseguente impossibilità a svolgere attività lavorativa.

Tali lesioni sono state ritenute causalmente riconducibili alla condotta colposa di C.C. (quale datore di lavoro), e dell'odierno ricorrente [REDACTED], quale coordinatore in fase di esecuzione del cantiere di [REDACTED].

A quest'ultimo, in particolare, è stato addebitato di non aver verificato l'idoneità del piano operativo di sicurezza, nella parte in cui non prendeva in considerazione i rischi derivanti dalle influenze atmosferiche, ed in particolare dai colpi di calore, considerando i metodi di lavoro in uso (senza la previsione di turnazioni) e le conseguenti sollecitazioni fisiche per i lavoratori, che indossavano un elmetto e maneggiavano attrezzature in acciaio.

I giudici di merito, infine, hanno escluso che il comportamento del [REDACTED] potesse ritenersi abnorme e quindi tale da interrompere il nesso causale tra la condotta e l'evento; così come hanno ritenuto irrilevante, onde poter escludere l'addebito nei confronti del ricorrente, il fatto che il preposto della [REDACTED] non avesse sospeso le lavorazioni.

COSA AVEVA DECISO LA CORTE DI APPELLO

RICOSTRUZIONE DELL'EVENTO

Baracca non climatizzata, 37°C e U.R. 88%
Il lavoratore è colto da un colpo di calore che lo porta ad un'invalidità del 87%

DATORE DI LAVORO ESECUTRICE

Incolpato dalla Corte di Appello per condotta colposa

CSE

Incolpato per mancata verifica idoneità del POS
FA RICORSO IN CASSAZIONE

Esclusione del comportamento abnorme da parte del LAVORATORE

Ritenuta irrilevante la mancata sospensione della lavorazione da parte del PREPOSTO

TESTO COMPLETO:

https://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=33742:cassazione-penale,-sez-4,-06-febbraio-2025,-n-4813-rischio-da-colpo-di-calore-in-cantiere-carenze-organizzative-e-responsabilit%C3%A0-del-coordinatore-per-l-esecuzione&catid=17&Itemid=138

PREVENZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO CALORE NEI CANTIERI: IL RUOLO DEL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

La nota 5752/24 dell'INL: indicazioni
ai gruppi ispettivi e sanzioni da
impartire in caso di carenze

La sentenza n. 4813 del 06.02.2025
della Sez. 4 della Cassazione Penale
- Colpo di calore in cantiere

Cosa dice l'ordinanza regionale n.
150 del 30.06.2025?

Cosa può fare il CSE laddove non
venisse rispettata l'Ordinanza
Regionale?

Criticità ravvisate nello svolgere le
funzioni di CSP-CSE

Se è vero che al coordinatore per l'esecuzione dei lavori viene riconosciuta una funzione di alta vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni, nondimeno la figura rileva nel controllo sulla corretta osservanza, da parte delle imprese, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento, nonché sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro a garanzia della incolumità dei lavoratori; a tale fine rileva al contempo una scrupolosa verifica della idoneità del POS e nella assicurazione della sua coerenza rispetto al PSC e nell'assicurazione dell'adeguamento dei piani in relazione alla evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute (così, in motivazione, Sez. 4, n. 2845 del 15/10/2020, dep. 2021, ■■■ cfr., con particolare riferimento a ipotesi di mancata verifica di idoneità del POS che non contemplava il rischio di caduta attraverso lucernari, Sez. 4, n. 45862 del 14/09/2017, ■■■ Rv. 271026 - 01).

Ma il controllo sull'idoneità del piano operativo di sicurezza non è limitato alla regolarità formale dello stesso e alla astratta fattibilità di tale lavorazione con i mezzi ivi indicati, poiché si estende alla verifica della compatibilità di tale lavorazione con le concrete caratteristiche degli strumenti forniti e delle protezioni apprestate dall'impresa (Sez. 4, 2845 ■■■ cit.).

Nel caso in esame l'infortunio è riconducibile a carenze organizzative generali, facilmente prevedibili: l'opera consisteva infatti nella demolizione e successiva ricostruzione, proprio nel periodo estivo; la baracca, unico riparo presente, non era climatizzata.

Sicché, le fonti di pericolo non cautelate appaiono riconducibili all'ambiente di lavoro, al modo in cui sono organizzate le attività, non a rischi propri dell'attività dell'impresa appaltatrice o del singolo lavoratore autonomo; solo di questi ultimi, infatti, il coordinatore non risponde (Sez. 4, n. 3288 del 27/9/2017, ■■■, Rv. 269046

COSA HA DECISO LA CASSAZIONE

CSE

Deve verificare non solo l'idoneità formale del POS ma deve accertarsi che sia fattivamente applicabile in virtù dell'ambiente in cui si lavora e dell'organizzazione del cantiere

RIGETTATO IL RICORSO

DATORE DI LAVORO ESECUTRICE

Confermato che è responsabile solo dei rischi propri dell'attività di impresa

TESTO COMPLETO:

https://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=33742:cassazione-penale,-sez-4,-06-febbraio-2025,-n-4813-rischio-da-colpo-di-calore-in-cantiere-carenze-organizzative-e-responsabilit%C3%A0-del-coordinatore-per-l-esecuzione&catid=17&Itemid=138



PREVENZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO CALORE NEI CANTIERI: IL RUOLO DEL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

La nota 5752/24 dell'INL: indicazioni ai gruppi ispettivi e sanzioni da impartire in caso di carenze

La sentenza n. 4813 del 06.02.2025 della Sez. 4 della Cassazione Penale - Colpo di calore in cantiere

Cosa dice l'ordinanza regionale n. 150 del 30.06.2025?

Cosa può fare il CSE laddove non venisse rispettata l'Ordinanza Regionale?

Criticità ravvisate nello svolgere le funzioni di CSP-CSE

omissis

-che al fine di evitare condizioni di prolungata esposizione al sole, e quindi l'assoggettamento al presente atto, sarà possibile per le imprese interessate adottare adeguate misure organizzative, tecniche e procedurali che evitino l'irraggiamento continuativo nella fascia oraria interessata, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo modifiche degli orari di lavoro (anticipo dell'orario di inizio mattutino e suo eventuale prolungamento nelle ore serali), effettuazione di lavorazioni al coperto o all'ombra, anche a mezzo di tettoie fisse o mobili, riprogrammazione delle attività, frequenti turnazioni dei lavoratori esposti, frequenti pause in zone ombreggiate, utilizzo di carrelli elevatori o macchine cabinate;

omissis

ORDINA

1. Per i motivi richiamati in premessa e, secondo quanto sopra ritenuto, a decorrere dal 02 luglio 2025 e fino al 15 settembre 2025, salvo modifica dei termini, con riferimento al territorio regionale dell'Emilia-Romagna: è fatto divieto di lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 12.30 alle ore 16.00, nei settori agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili ed affini, nonché nei piazzali della logistica (limitatamente ai destinati in via esclusiva e permanente al deposito merci, con esclusione delle pertinenze dei magazzini coperti), ad ogni lavoratrice a lavoratore non rilevando differenze di ruoli, inquadramento e applicazione contrattuale, nei giorni e nelle aree in cui la mappa del rischio pubblicata sul sito internet <http://www.workclimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/> riferita ai: "lavoratori esposti al sole" con "attività fisica intensa" ore 12.00, segnala un livello di rischio "ALTO";

2. Fermo quanto sopra, con riferimento alle attività svolte dai concessionari di pubblico servizio o connesse a ragioni di pubblica utilità e pronto intervento, i datori di lavoro adottano idonee misure organizzative finalizzate a salvaguardare le prestazioni dei servizi pubblici essenziali;

omissis

LE LAVORAZIONI IN CANTIERE SI DEVONO FERMARE SE VI SONO, CONTEMPORANEAMENTE:

- Lavoratori esposti al sole in maniera "prolungata" (vds esempi Ordinanza)
 - Attività lavorative dalle 12.30 alle 16.00
 - Livello di rischio "alto" sul sito Workclimate nel Comune ove si trova il cantiere
 - Lavorazioni che generano un'"attività fisica intensa"
- I lavori non si devono fermare e il DdL deve necessariamente prendere delle misure organizzative, se questi sono di pubblica utilità o di pronto intervento

TESTO COMPLETO SCARICABILE AL LINK:
<https://www.regione.emilia-romagna.it/stop-al-lavoro-in-condizioni-di-caldo-estremo>

PREVENZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO CALORE NEI CANTIERI: IL RUOLO DEL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

La nota 5752/24 dell'INL: indicazioni
ai gruppi ispettivi e sanzioni da
impartire in caso di carenze

La sentenza n. 4813 del 06.02.2025
della Sez. 4 della Cassazione Penale
- Colpo di calore in cantiere

Cosa dice l'ordinanza regionale n.
150 del 30.06.2025?

Cosa può fare il CSE laddove non
venisse rispettata l'Ordinanza
Regionale?

Criticità ravvisate nello svolgere le
funzioni di CSP-CSE

COSA PUO' FARE IL CSE LADDOVE NON VENISSE
RISPETTATE LE INDICAZIONI DELL'ORDINANZA
REGIONALE O SE NON VENISSE ATTUATE LE
MISURE INDICATE NEL PSC E/O NEL POS?

vediamo cosa dice l'Art. 92 del D.Lgs 81/08...

Articolo 92 - Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori

1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:

omissis

- e) segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli [articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1](#), e alle prescrizioni del piano di cui all'[articolo 100](#), ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti;
- f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

... IL CSE SEGNA LA O SOSPENDE??

PREVENZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO CALORE NEI CANTIERI: IL RUOLO DEL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

La nota 5752/24 dell'INL: indicazioni ai gruppi ispettivi e sanzioni da impartire in caso di carenze

La sentenza n. 4813 del 06.02.2025 della Sez. 4 della Cassazione Penale - Colpo di calore in cantiere

Cosa dice l'ordinanza regionale n. 150 del 30.06.2025?

Cosa può fare il CSE laddove non venisse rispettata l'Ordinanza Regionale?

Criticità ravvisate nello svolgere le funzioni di CSP-CSE

Una recente pubblicazione propone un percorso logico condivisibile, di cui si riporta di seguito una sintesi

CALDO ESTREMO NEI CANTIERI: DIVIETI REGIONALI, RISCHIO GRAVE E IMMINENTE, E IL RUOLO DEL CSE

di A. Pedna, 3 luglio 2025

<https://antoniopedna.com/2025/07/03/caldo-estremo-nei-cantieri-divieti-regionali-rischio-grave-e-imminente-e-il-ruolo-del-cse/>

CALDO ESTREMO NEI CANTIERI



PREVENZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO CALORE NEI CANTIERI: IL RUOLO DEL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

La nota 5752/24 dell'INL: indicazioni ai gruppi ispettivi e sanzioni da impartire in caso di carenze

La sentenza n. 4813 del 06.02.2025 della Sez. 4 della Cassazione Penale - Colpo di calore in cantiere

Cosa dice l'ordinanza regionale n. 150 del 30.06.2025?

Cosa può fare il CSE laddove non venisse rispettata l'Ordinanza Regionale?

Criticità ravvisate nello svolgere le funzioni di CSP-CSE

... IL CSE SEGNALE O SOSPENDE??

ORDINANZE REGIONALI

≠

NORME TECNICHE E
LINEE GUIDA



Sono provvedimenti amministrativi **temporanei**, **generalizzati**, adottati in risposta ad una situazione meteorologica straordinaria

≠

Danno indicazioni al **cantiere specifico** su come **gestire il rischio microclima**, indipendentemente dalla presenza di una situazione meteorologica straordinaria



«il coordinatore deve saper distinguere tra un divieto amministrativo da rispettare e la gestione tecnica del rischio».

PREVENZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO CALORE NEI CANTIERI: IL RUOLO DEL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

La nota 5752/24 dell'INL: indicazioni ai gruppi ispettivi e sanzioni da impartire in caso di carenze

La sentenza n. 4813 del 06.02.2025 della Sez. 4 della Cassazione Penale - Colpo di calore in cantiere

Cosa dice l'ordinanza regionale n. 150 del 30.06.2025?

Cosa può fare il CSE laddove non venisse rispettata l'Ordinanza Regionale?

Criticità ravvisate nello svolgere le funzioni di CSP-CSE



Articolo 92 - Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori

1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:

omissis

- e) segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli [articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1](#), e alle prescrizioni del piano di cui all'[articolo 100](#), ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti;

PREVENZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO CALORE NEI CANTIERI: IL RUOLO DEL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

La nota 5752/24 dell'INL: indicazioni ai gruppi ispettivi e sanzioni da impartire in caso di carenze

La sentenza n. 4813 del 06.02.2025 della Sez. 4 della Cassazione Penale - Colpo di calore in cantiere

Cosa dice l'ordinanza regionale n. 150 del 30.06.2025?

Cosa può fare il CSE laddove non venisse rispettata l'Ordinanza Regionale?

Criticità ravvisate nello svolgere le funzioni di CSP-CSE

Articolo 92 - Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori

1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:

omissis

- e) *segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli [articoli 94, 95, 96](#) e [97, comma 1](#), e alle prescrizioni del piano di cui all'[articolo 100](#), ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti;*



La gerarchia è chiara:

**IL CSE VIGILA SULL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA E
SEGNALE AL COMMITTENTE/RESPONSABILE DEI LAVORI LE VIOLAZIONI,**
sia se riferite alle ordinanze regionali sia se riferite alle disposizioni di PSC e/o POS.
Solo nei casi di **pericolo grave e imminente**, il CSE dispone la
sospensione delle attività.



L'utilizzo della **sospensione** delle lavorazioni, **quando non dovuta**,
e l'**esclusione del Committente/RL** dal processo di **gestione delle violazioni**,
espone il CSE al rischio concreto di **contenziosi** da parte di
imprese e committenti.

PREVENZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO CALORE NEI CANTIERI: IL RUOLO DEL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

La nota 5752/24 dell'INL: indicazioni ai gruppi ispettivi e sanzioni da impartire in caso di carenze

La sentenza n. 4813 del 06.02.2025 della Sez. 4 della Cassazione Penale - Colpo di calore in cantiere

Cosa dice l'ordinanza regionale n. 150 del 30.06.2025?

Cosa può fare il CSE laddove non venisse rispettata l'Ordinanza Regionale?

Criticità ravvisate nello svolgere le funzioni di CSP-CSE

CRITICITA' «DAL CANTIERE» RIGUARDO AL RISCHIO CALORE

- Ancora frequenti PSC e/o POS senza valutazione del rischio microclima
- Scarsa conoscenza da parte di Datori di Lavoro e Preposti delle ordinanze regionali e scarsa sensibilità al tema caldo estremo, percepito come un rischio "minore"
- Scarsa conoscenza di DPI per la protezione dei lavoratori dal sole, lavoratori senza indumenti, sensibilità assente nei confronti dell'utilizzo di creme solari per la protezione contro i raggi UV
- Scarsa consapevolezza da parte degli Addetti Primo Soccorso sui sintomi di un colpo di calore e sulle relative misure da prendere

PREVENZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO CALORE NEI CANTIERI: IL RUOLO DEL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

La nota 5752/24 dell'INL: indicazioni ai gruppi ispettivi e sanzioni da impartire in caso di carenze

La sentenza n. 4813 del 06.02.2025 della Sez. 4 della Cassazione Penale - Colpo di calore in cantiere

Cosa dice l'ordinanza regionale n. 150 del 30.06.2025?

Cosa può fare il CSE laddove non venisse rispettata l'Ordinanza Regionale?

Criticità ravvisate nello svolgere le funzioni di CSP-CSE

CRITICITA' «DAL CANTIERE» RIGUARDO AL RISCHIO CALORE

- L'emanazione di ordinanze in urgenza, con entrata in vigore entro pochi giorni, rende difficile l'applicazione delle disposizioni previste.
- L'emanazione di disposizioni normative che permettano di trattare il caldo estremo in condizioni di "ordinarietà", piuttosto che in via eccezionale, permetterebbe:
 - *una migliore gestione del rischio nonché una maggiore attenzione al rispetto delle disposizioni normative*
 - *di avere un supporto normativo al momento della stima degli apprestamenti e relativi costi della sicurezza*
 - *all'impresa, al Committente e/o al Responsabile dei Lavori, di poter programmare gli interventi tenendo conto dell'eventuale fermo lavori*



11.11.2025
ORE 14.30
LAVORARE IN ESTATE È UN PROBLEMA
DA GESTIRE PRESSO
→ SALA AUDITORIUM CECLA - IMOLA (BO)

18.11.2025
ORE 14.30
IL NUOVO ACCORDO STATO-REGIONI
A 6 MESI DALLA SUA ENTRATA
IN VIGORE
→ AUDITORIUM ENO SACCHI - REGGIO EMILIA

25.11.2025
ORE 14.30
SICUREZZA IN AGRICOLTURA:
BUONE PRASSI ADEGUAMENTO
MACCHINE, INNOVAZIONI
→ C.I.A. "VILLA LA SERRA" SASSO MARCONI
BOLOGNA

LE SETTIMANE DELLA SICUREZZA
DALL'1999 IMPEGNATI & DIFFONDERE LA CULTURA DELLA SICUREZZA
ASSOCIAZIONE TAVOLO 81 IMOLA 2025

INGRESSO GRATUITO

3 CREDITI PER SOCI E COLLABORATORI

PREVENZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO CALORE NEI CANTIERI: IL RUOLO DEL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Ing. Federico Galli

f.galli@galileo-ingegneria.it



Via Cartiera, 120
40037 Sasso Marconi (Bo)
Tel. 051 6781325
Fax 051 0544670



www.galileo-ingegneria.it
e-mail: info@galileo-ingegneria.it